



ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LE AGEVOLAZIONI DI PARCHEGGIO CONCESSE NELLE ZONE BLU

(del 9 febbraio 2009 – stato gennaio 2017)

Richiamati

- l' art. 3 della Legge federale sulla circolazione stradale;
- l' art. 5 della Legge cantonale di applicazione alla Legge federale sulla circolazione stradale;
- gli artt. 107, 192 LOC e 44 RALOC;
- gli artt. 32 e seguenti del Regolamento comunale

emana

le seguenti disposizioni per la procedura concernente le agevolazioni di parcheggio concesse nelle zone blu.

CAPITOLO 1

Disposizioni generali

Art. 1¹ Scopo

1. Per i posteggi situati in **zone blu** il Municipio, nell'intento di agevolare gli abitanti dei quartieri che non dispongono di posti auto privati, concede speciali autorizzazioni agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2, che permettono l'uso senza limitazione di tempo dei parcheggi pubblici, **ad eccezione** di quelli regolati diversamente e **dei parcheggi in Largo Elvezia, piazza San Simone e Via S. Franscini (scuola elementare)**.

¹Modificato con risoluzione n. 3821 del 4 aprile 2016.

CAPITOLO 2

Agevolazioni di parcheggio

Art. 2¹ Autorizzazioni

1. Hanno diritto all'ottenimento dell'autorizzazione speciale soltanto coloro che risultano legalmente annunciati nell'area in cui è stata allestita la zona blu e più precisamente:
 - a) ha diritto di posteggiare nelle aree blu un veicolo immatricolato e targato per ogni nucleo familiare identificato sotto proprio nome;
 - b) le aziende che esplicano la loro attività commerciale in tali zone (sede, filiale, ecc.), per un massimo di un veicolo leggero immatricolato sotto la corrispondente ragione sociale;
 - c) altri interessati quando le particolari circostanze siano tali da giustificare un analogo diritto del richiedente (es. utilizzazione del veicolo aziendale)
2. L'ottenimento dell'autorizzazione è subordinato alla prova da parte del richiedente che l'immobile in cui risiede non possiede alternative di parcheggio (parcheggi sotterranei o esterni).
3. I visitatori, conducenti di veicoli per l'esecuzione di lavori temporanei o per altri motivi, tali da giustificare un analogo diritto, possono ottenere le autorizzazioni temporanee rilasciate dal Municipio, tramite la Polizia comunale.
Queste autorizzazioni hanno durata settimanale (lunedì-sabato), rinnovabile una sola volta consecutivamente.
4. Il Municipio può concedere deroghe se debitamente motivate e giustificate.

Art. 3 Numero delle autorizzazioni

1. Il numero massimo di autorizzazioni concesse è limitato alle reali capacità della zona definito dal Municipio, tenuto conto di un equo rapporto fra i bisogni dei residenti e gli interessi degli utenti della zona. Il Municipio stabilisce per ogni zona il numero massimo di autorizzazioni che possono essere rilasciate, come da allegato 1.
2. In casi particolari, il Municipio può ulteriormente limitare il numero di tali autorizzazioni.
3. La Polizia comunale tiene e aggiorna il registro delle autorizzazioni concesse.

Art. 4 Effetti

1. L'autorizzazione permette al beneficiario di parcheggiare il proprio veicolo nelle aree appositamente designate a questo scopo senza limitazione di tempo.
2. L'autorizzazione è limitata alla zona per la quale è stata rilasciata. Essa non dà diritto alla riservazione di un parcheggio, bensì ad usufruire degli stalli liberi in quel momento.

¹Modificato con risoluzione n. 688 del 7 novembre 2016, in vigore dal 1.1.2017.

Art. 5 Definizione delle zone

Le zone cui le autorizzazioni fanno riferimento sono definite nella planimetria dell'allegato 2.

CAPITOLO 3

Disposizioni comuni

Art. 6. Validità

1. L'autorizzazione ha validità annuale (anno civile) e unicamente per la zona per la quale è stata rilasciata.
2. In casi particolari e se le circostanze lo giustificano, l'autorizzazione può venire concessa anche per periodi più brevi.

Art. 7 Contrassegno

L'autorizzazione consiste in un contrassegno inserito nell'apposita custodia sulla quale figurano il numero di targa del veicolo, la denominazione della zona ed il suo periodo di validità. Per essere valido, il contrassegno dovrà essere munito di timbro in originale dell'ufficio presso il quale è avvenuto il pagamento della tassa. Il contrassegno è rilasciato previo pagamento della tassa secondo l'art. 9.

Il contrassegno deve venir esposto in maniera ben visibile dietro il parabrezza del veicolo. Il contrassegno è valevole unicamente per il veicolo per il quale è stato rilasciato.

Art. 8¹ Procedura

1. L'interessato deve inoltrare la richiesta al Municipio, tramite l'apposito formulario, corredato dai seguenti documenti:
 - a) prova della mancanza di alternativa di parcheggio secondo art. 2 cpv. 2;
 - b) copia della licenza di circolazione del veicolo per cui si intende richiedere l'autorizzazione;
 - c) per i titolari di attività economiche la dichiarazione del proprietario o dell'amministratore dello stabile oppure l'estratto del registro di commercio attestante l'attività all'interno del comparto;
2. Spetta al richiedente dimostrare di possedere i requisiti per l'ottenimento dell'autorizzazione.
3. Le autorizzazioni devono essere rinnovate annualmente, almeno 30 giorni prima della scadenza, esibendo la vecchia autorizzazione.
4. Le autorizzazioni temporanee devono essere richieste almeno 7 giorni prima dell'inizio della validità.

¹Modificato con risoluzione n. 688 del 7 novembre 2016, in vigore dal 1.1.2017.

5. Autorizzazioni non utilizzate sono da ritornare al Municipio.
6. Le richieste sono prese in considerazione in base alla data della loro entrata. Quelle che non possono essere accolte sono riportate in una lista di attesa.

Art. 9¹ Tasse

1. Le tasse introdotte per il rilascio delle differenti autorizzazioni sono fissate in:

Fr. 360.- per autorizzazioni annuali

Fr. 15.- per uso temporaneo settimanale (lunedì – sabato)

Le stesse sono da pagarsi anticipatamente per l'intero periodo di validità.

2. Nel caso in cui l'avente di diritto non usufruisse totalmente del posteggio nel periodo pagato, egli ha diritto di chiedere il rimborso dal mese successivo alla data in cui è stato riconsegnato il contrassegno. Questa facoltà è data solo per le autorizzazioni annuali.

Art. 10 Revoca

1. L'autorizzazione può essere revocata o limitata in ogni tempo per motivi di interesse pubblico.
2. Essa è parimenti revocata qualora i requisiti non siano più adempiuti oppure se il beneficiario ne abbia fatto abuso.
3. La revoca per motivi d'interesse pubblico per un periodo superiore ad 1 mese comporta la restituzione dell'importo corrispondente ai mesi rimasti inutilizzati.

Art. 11 Rimedi di diritto

1. Contro le decisioni di cui all'art. 10 è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 10 giorni dalla notifica.
2. Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni dalla notifica.

Art. 12 Sanzioni

1. Le infrazioni alla segnaletica esposta nella zona blu sono punite dagli Organi di Polizia a norma art. 90 LCStr.
2. Alle infrazioni alla presente ordinanza si applica la procedura di contravvenzione in conformità con gli artt. 145 e seguenti della LOC.
Resta riservata al Municipio la facoltà di revoca dell'autorizzazione.

¹Modificato con risoluzione n. 688 del 7 novembre 2016, in vigore dal 1.1.2017.

Art. 13 Pubblicazione/entrata in vigore

Adottata con risoluzione municipale n° 676 del 9 febbraio 2009, la presente ordinanza abroga quella del 13 ottobre 2008.

La presente ordinanza, pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 10 febbraio 2009 per un periodo di 15 giorni durante il quale è ammesso ricorso al Consiglio di Stato; entra in vigore con la crescita ingiudicato.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
Pietro Zanotta

Il segretario:
Filippo Pezzati

**ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LE AGEVOLAZIONI DI PARCHEGGIO
CONCESSE NELLE ZONE BLU**

ALLEGATO 1¹ (art. 3)

Numero massimo di autorizzazioni concesse per zona


Zona A	35 autorizzazioni annuali
Zona B	25 autorizzazioni annuali
Zona C	15 autorizzazioni annuali
Zona D	10 autorizzazioni annuali
Zona E	10 autorizzazioni annuali
Zona F	15 autorizzazioni annuali

¹Modificato con risoluzione n. 1898 del 19.05.2014

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LE AGEVOLAZIONI DI PARCHEGGIO CONCESSE NELLE ZONE BLU

ALLEGATO 2¹ (art. 5)

Definizione delle zone



¹Modificato con risoluzione n. 3821 del 4 aprile 2016.